



**Direzione Organizzativa VII – Ambiente e Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione Territoriale**

Corso Matteotti, 3 - Lecco

Telefono 0341.295.423 - 458

E-mail alessia.casartelli@provincia.lecco.it

Pec provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP

ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Comune di Colle Brianza

Variante generale al Piano di Governo del Territorio

Delibera di Consiglio Comunale di adozione n. 1 del 10.01.2024

1. PREMESSE

La Provincia valuta la compatibilità del documento di piano con il proprio PTCP vigente, approvato in adeguamento alla LR 31/2014 sulla riduzione del consumo di suolo con DCP n. 35 del 20.06.2022, ed efficace dalla data di pubblicazione sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi – n. 33 del 17.08.2022. Pertanto, come previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. 31/2014, la Provincia verifica, in questa sede, anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR.

Considerato inoltre che l'art. 18 della L.R. 12/2005 indica le previsioni del PTCP che hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, l'analisi provinciale è svolta sul Piano di Governo del Territorio nella sua interezza.

La presente relazione è finalizzata alla valutazione di compatibilità con il PTCP degli atti costituenti la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), della valutazione ambientale strategica (VAS) e dello studio geologico, idrogeologico e sismico e documento semplificato del rischio idraulico comunale adottati con delibera di C.C. n. 1 del 10.01.2024, in adeguamento alla Legge Regionale 28.11.2014, n. 31.

Il Comune di Colle Brianza è dotato di PGT approvato con delibera di Consiglio Comunale (DCC) n. 17 del 04.05.2013 e pubblicato sul BURL – serie avvisi e concorsi – n. 33 del 14.08.2013.

Il Comune ha successivamente approvato tre varianti al PGT con DCC n. 4 del 08.05.2014, DCC n. 22 del 11.07.2016 e DCC 14 del 28.03.2019, non trasmesse per la valutazione a Provincia in quanto identificate dal Comune come rettifiche (non sono infatti singolarmente individuate su Multiplan).

Con nota prot. prov. n. 1954 del 19.01.2024 e successive integrazioni prot. prov. 4824 e 5501 del 29.01.2024, il Comune di Colle Brianza ha trasmesso alla Provincia la variante generale al PGT, richiedendo il parere ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.



Nell'ambito del procedimento di VAS la Provincia ha fornito i propri contributi con le note prot. prov. n. 33045 del 14.06.2023 (I conf. Scoping) e prot. prov. n. 56343 del 31.10.2023 (II conf. VAS).

In data 05.01.2024 con proprio decreto n. 1 (trasmesso tramite mail e pubblicato su SIVAS in data 09.04.2024), l'autorità competente per la VAS ha decretato parere positivo circa la compatibilità ambientale, condizionato all'ottemperanza di alcune prescrizioni e indicazioni.

2. PREVISIONI DI INTERESSE REGIONALE (PTR)

Il Comune di Colle Brianza non risulta interessato da obiettivi prioritari di interesse regionale.

A seguito dell'integrazione del PTR, i PGT e relative varianti adottati successivamente al 13.03.2019 devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo e recepiti dal PTCP. Il PTR inquadra il Comune di Colle Brianza nell'Ambito Territoriale Omogeneo della Brianza e Brianza Orientale.

3. PREVISIONI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PTCP)

Il Comune di Colle Brianza appartiene all'ambito territoriale strategico della Brianza Lecchese e risulta interessato, come segnalato in fase di Il Vas, dalle seguenti previsioni di interesse sovracomunale del PTCP:

- Scheda Prog. n. 1d - Parchi Locali di Interesse Sovracomunale - "Parco San Genesio – Colle Brianza"
- Scheda Prog. n. 9 – Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei.

4. ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO¹

La variante generale al PGT in oggetto è costituita da una serie di documenti, adottati con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10.01.2024, afferenti a:

- Valutazione Ambientale Strategica (non viene richiamato il parere motivato trasmesso il 09.04.2024)
- Documento di Piano
- Piano delle Regole
- Piano dei Servizi
- Componente geologica
- Documento Semplificato Rischio Idraulico Comunale
- Asseverazione

5. CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT

La variante proposta in adeguamento alla L.R. n. 31/2014, opera applicando i criteri di minimizzazione del consumo di suolo e gli indirizzi proposti dal PTR e dal PTCP.

La relazione del documento di piano individua i seguenti indirizzi strategici:

1. Promuovere l'uso sostenibile del territorio, prevenire una espansione urbana incontrollata, contrastare il consumo di suolo, rivalutando l'attualità e sostenibilità delle vigenti scelte di sviluppo e assicurando la salvaguardia delle aree di valore paesaggistico e ambientale.
2. Favorire il recupero dei nuclei storici, dove sono presenti edifici di valore storico e testimoniale che necessitano di urgenti interventi di recupero da favorire anche attraverso la definizione di

¹ Si intendono qui integralmente richiamati tutti i documenti adottati ed elencati nella DCC n. 1/2024.



norme che salvaguardino le peculiarità storiche e paesaggistiche e allo stesso tempo possano semplificare l'attuazione dei procedimenti urbanistici ed edilizi.

3. Individuare e realizzare nuovi spazi pubblici e privati a parcheggio a servizio delle frazioni che presentano ad oggi carenza di spazi per la sosta sia per i residenti che per i turisti.
4. Incentivare forme di rigenerazione territoriale e recupero dei tracciati storici e dei terrazzamenti anche mediante accordi pubblico-privato al fine di favorire l'insediamento di nuove attività agrituristiche e di "microcommercio" volte al mantenimento e al presidio territoriale anche interno ai nuclei storici.
5. Valutare la possibilità di inserire il territorio comunale in Enti o Parchi sovracomunali con l'obiettivo di migliorare la salvaguardia e la gestione del patrimonio agricolo e boschivo, favorendo al contempo la fruizione turistica e potenziando le connessioni ambientali di livello sovracomunale.
6. Completare il progetto di recupero architettonico del borgo storico di Campsirago e incrementare la dotazione di servizi e sottoservizi necessari alla frazione.
7. Favorire e incoraggiare la presenza delle associazioni culturali sul territorio.
8. Preservare i suoli agricoli, favorire lo sviluppo di agricoltura sostenibile ed evitare usi impropri, regolamentando gli edifici esistenti del territorio rurale.
9. Migliorare la viabilità di accesso alle frazioni anche mediante progetti di adeguamento stradale
10. Sviluppare strategie per una gestione efficace dei rischi ambientali e per la messa in sicurezza idrogeologica delle aree.

Con la variante generale sono previsti n. 2 AdT e n.1 ambito di rigenerazione soggetti alla disciplina del Documento di Piano (DdP), tutti da attuare mediante Piano Attuativo, da assoggettare alla disciplina della perequazione urbanistica.

ATR 1 (ex ARP_R1) – loc. Ravellino

L'ambito di trasformazione (ST mq. 3.761) riconferma parzialmente l'ex ambito ARP R1. L'area è attualmente libera ed utilizzata per colture agricole non specializzate; il terreno presenta una giacitura acclive, con una pendenza in aumento in direzione da ovest verso est, e da sud verso nord.

ATR 2 – loc. Scerizzetta

L'ambito (superficie territoriale mq. 2.905) rappresenta una nuova previsione a consumo di suolo, in esito ad una sentenza del Tar su ricorso di privati (sentenza TAR per la Lombardia, pubblicata il 28.04.2021 n. 01059/2021). L'area è attualmente libera ed è caratterizzata dalla presenza di essenze arboree, che il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, classifica tra i "boschi trasformabili" con valore multifunzionale elevato.

Si annota che Provincia aveva segnalato nel contributo di Il VAS, tra le altre, anche la necessità di *"porre una particolare attenzione anche alla futura fase di progettazione del nuovo ambito di trasformazione AT R2, al fine di non compromettere l'integrità della rete ecologica"*. Nel parere motivato di VAS, viene controdedotto che nella scheda dell'ambito *"sono dettati, al pari degli altri ambiti di trasformazione, i requisiti ed elementi di qualità urbana e territoriale cui la progettazione e attuazione dell'ambito dovrà orientarsi per assicurare il corretto inserimento dell'intervento nel paesaggio di riferimento, tenendo in considerazione le relazioni di senso che legano l'ambito al contesto paesaggistico"*. Si ritiene che i requisiti indicati debbano essere comunque integrati in relazione all'appartenenza dell'ambito a REP e RER (cfr. par. 7 della presente relazione istruttoria).



AR 1 (ex PR3) – loc. Nava – interno al TUC

L'ambito di rigenerazione (superficie territoriale mq. 5.112) ricalca quasi integralmente il perimetro di un piano di recupero individuato nel PGT vigente. Nell'area sono già presenti due edifici: un edificio principale di tre piani fuori terra ed uno accessorio di due piani fuori terra, entrambi in disuso e con evidenti fenomeni di degrado, anche strutturale. L'area è caratterizzata da una buona accessibilità al sistema viabilistico locale.

Previsioni a consumo di suolo derivanti dal PdR/PdS

Alcune previsioni del documento di piano vigente (Piani Attuativi Vigenti – PAV - PCC), vengono ricondotte al Piano delle Regole (PdR) e identificate in cartografia con apposita simbologia.

Il PGT inoltre prevede nel Piano dei Servizi (PdS) e nel PdR alcune nuove previsioni che risultano a consumo di suolo libero (es: aree a standard, parcheggi, PCC, etc...), che pertanto sono evidenziate come a consumo di suolo nella soglia 2024 (tav. PR 05|02).

PdS – Area multifunzionale in loc. Campsirago

Il PdS individua nella tavola PS 01|01 un'area per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale di progetto (area multifunzionale) di circa 2.160 mq.

A tale area è stato possibile ricollegare unicamente il riferimento all'indirizzo strategico n. 6 del DdP, in quanto negli atti del PGT non sono presenti ulteriori elementi che consentano di valutare la natura e la tipologia degli interventi previsti, in un ambito attualmente libero e in un contesto paesaggistico/ecologico di particolare interesse.

6. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2005

6.1 VERIFICA DELLA COERENZA DEL PGT RISPETTO A CRITERI E INDIRIZZI INDIVIDUATI DAL PTR PER CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELLA L.R. N. 31/2014 E RECEPIMENTO DELLE SOGLIE PROVINCIALI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

La presente variante, si configura come nuovo documento di piano e come variante generale al piano dei servizi e al piano delle regole. Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 31/2014, lo strumento urbanistico nel suo complesso deve garantire una riduzione del consumo di suolo nel rispetto delle soglie individuate dal PTCP adeguato alla LR 31/2014, fatte salve le casistiche esplicitamente previste dalla stessa norma regionale.

6.1.1. STIMA DEI FABBISOGNI (par. 2.3 Criteri del PTR)

Con riferimento a quanto segnalato da Provincia in sede di II VAS, la controdeduzione nel parere motivato in merito al tema del fabbisogno evidenzia le motivazioni legate all'approccio sintetico, riferite sia alla ridotta dimensione demografica del Comune (< 2000 ab.) che alle ridotte previsioni quantitative del piano. In tal senso, la Relazione argomenta tali contenuti e precisa che *“La limitatezza delle previsioni insediative e la significativa riduzione di trasformazione del territorio agricolo e naturale, in ogni caso, danno conto della positiva correlazione tra la ridotta urbanizzazione prevista e la dinamica della popolazione”* (p. 201).

Per quanto attiene invece il fabbisogno per altre funzioni – principalmente produttivo – la relazione asserisce che la riconferma delle previsioni del PGT vigente per altre funzioni bastano a soddisfare il fabbisogno locale: *“In ogni caso, nel tessuto urbano consolidato sono presenti oltre 9.600 mq di*



aree per insediamenti specializzati a funzione produttiva, all'oggi considerate congrue con le condizioni congiunturali e strutturali del sistema produttivo locale" (p. 201).

La variante comprende un elaborato (Tav. PS 02|01) che rappresenta graficamente la capacità insediativa del PGT, evidenziando i lotti che determinano il calcolo degli abitanti teorici derivanti dalle previsioni del DdP (48 abitanti) e di PdS e PdR, senza però l'esplicitazione del numero effettivo e totale di abitanti teorici derivanti dalle previsioni dell'intero PGT; infatti, la tavola non è supportata da spiegazioni, o non si è rinvenuto in relazione l'effettivo calcolo della capacità insediativa del PGT nel suo complesso. Anche gli abitanti insediabili generati dal PdR concorrono e dovrebbero rientrare nel conteggio della stima del fabbisogno.

6.1.2. CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO: QUALITÀ DEI SUOLI LIBERI (par. 4.3 Criteri PTR)²

Il tema della qualità dei suoli viene trattato unicamente nel par. 9.3 della Relazione, nel quale si fa riferimento alla tavola DP 02|01 "Valore agricolo dei suoli" che è stata redatta in relazione alle caratteristiche del valore agricolo dei suoli elaborato dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF). In relazione si fa riferimento a due "valori dei suoli", ma non viene descritto il secondo; in ogni caso, la costruzione della tavola non può limitarsi al solo valore agricolo.

A titolo collaborativo, si segnala che:

- nella definizione della carta della Qualità dei suoli, oltre alla rappresentazione del grado di utilizzo agricolo, tra gli elementi che possono portare alla definizione delle differenti classi di qualità, possono essere considerati e sintetizzati anche, ad esempio, il valore agroforestale dei suoli, gli elementi identitari del sistema rurale, gli elementi della rete ecologica, le caratteristiche naturalistiche ed ecologico ambientali e paesaggistiche ecc., al fine di poter valutare complessivamente le qualità naturalistiche e paesaggistiche dei suoli. Alcuni elementi sono peraltro già rinvenibili dalle tavole prodotte dalla variante (es. DP 03|01).
- non si rilevano i correlati riferimenti e le indicazioni di supporto all'interno delle schede degli ambiti di trasformazione e rigenerazione del DdP.

Si **prescrive** pertanto di:

- **P1** produrre la carta della qualità dei suoli liberi secondo quanto stabilito dai Criteri PTR (in particolare, cfr. par. 4.3), sulla base di un sistema aggiornato delle conoscenze (cfr. PTR, PTCP, ecc.) che tenga in debita considerazione peculiarità naturalistiche e paesaggistiche dei suoli, anche includendo i valori agricoli già rappresentati nella tavola DP 02|01.

6.1.3. CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO: RIDUZIONE CONSUMO DI SUOLO DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE, BILANCIO ECOLOGICO DEI SUOLI (par.4.1 Criteri PTR)

Nel rispetto dell'obiettivo regionale prioritario di ridurre il consumo di suolo, assunto anche dal PTCP adeguato alla LR 31/2014 (cfr. art. 68bis Norme), in base alla scheda comunale e relativa tabella contenuta nel PTCP vigente, per il Comune di Colle Brianza la percentuale di restituzione di consumo di suolo degli strumenti di pianificazione urbanistica alla data di entrata in vigore della L.R. 31/14 relativa agli AdT con funzione residenziale è del 24%, mentre la percentuale richiesta per le altre funzioni è pari al 20%.

² La Carta della qualità dei suoli liberi "*costituisce [...] elemento di ausilio per la valutazione della qualità dei suoli e per la valutazione delle qualità naturalistiche e paesaggistiche dei suoli*" (p. 33 Criteri PTR); dette valutazioni costituiscono "*un sistema di conoscenze (sempre implementabile dalle Province/CM e dai Comuni con studi e approfondimenti specifici) di supporto alle decisioni*" (p. 44 Criteri PTR).



6.1.3.1. Riduzione del consumo di suolo - AdT

Il Comune di Colle Brianza propone la restituzione dei dati complessivi relativi alla riduzione del consumo di suolo degli AdT nel paragrafo 9.2 della Relazione di variante (p. 196) e nelle tavole PR05|01 e PR 05|02. Come evidenziato anche in relazione, la soglia di riduzione del consumo di suolo va applicata agli AdT vigenti alla data del 02.12.2014.

Al riguardo, in merito al tema della previsione in località Scerizzetta, visti i contenuti della sentenza del TAR e le controdeduzioni espresse nel parere motivato di VAS, si prende atto della scelta dell'Amministrazione di considerare tale previsione come AdT, anche alla soglia 2014.

Sulla base di questa scelta, è stata dunque determinata dal PGT la soglia minima di riduzione del consumo di suolo del 24%, che ammonta dunque a mq. 4.326.

Sulla base dei dati evidenziati nel paragrafo 9.2 della relazione del DdP (p. 196) e dai conteggi sotesi effettuati dall'ufficio, gli ambiti di trasformazione sono stati ridotti dal Comune di mq. 9.245, garantendo così la riduzione del consumo di suolo minima richiesta dal PTCP, con una percentuale più alta (51%).

Come richiamato anche in relazione (p. 196), il Comune non prevedeva alla data del 2014 ambiti di trasformazione con destinazione funzionale diversa dalla residenza e pertanto non è stata applicata al DdP la soglia di riduzione su tale destinazione.

6.1.3.2. Bilancio ecologico dei suoli (BES)³

Con riferimento alle disposizioni regionali sul BES, preliminarmente si annota che:

- la verifica del BES risulta di difficile lettura e in alcuni tratti fuorviante, mancando nella restituzione delle tavole la rappresentazione della sola situazione 2024, derivante dalla variante oggetto di valutazione; infatti, la seconda tavola della carta del consumo di suolo PR05|02, rappresenta ed evidenzia sia le “nuove” previsioni derivanti dalla variante generale, che già una sintesi del confronto con la situazione 2014 (evidenziando le aggiunte e le restituzioni di consumo di suolo libero);
- alcuni dati vengono restituiti aggregati nella rappresentazione grafica (ad es. tav. PR05|02, unico colore per la superficie urbanizzabile) e invece disaggregati nella tabella esplicativa, senza possibilità di ricollegarne le quantità (ad es., in tabella la quantità di superficie urbanizzabile viene distinta tra DdP e PdR ma in tavola no);
- tenuto conto di quanto segnalato nella presente relazione e verificati gli atti comunali vigenti, gli uffici provinciali hanno potuto osservare, per esempio, che l'area multifunzionale indicata a Campsirago nella tavola PR 05|02 al T1 (2024), nel PGT vigente risultava assoggettata a PII e, pertanto, nella tavola PR05|01 alla soglia T0, avrebbe dovuto essere rappresentata come superficie urbanizzabile e non come suolo libero.

³ La verifica del BES stabilita da Regione nei Criteri PTR prevede che la stessa debba essere redatta fornendo *“un livello minimo di informazioni necessarie al monitoraggio del consumo di suolo (superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, superficie agricola o naturale; le tre voci devono coprire l'intero territorio comunale, a cui si sovrappongono le aree di rigenerazione [...])”*

Successivamente, nel recente documento di aggiornamento dei criteri attuativi della L.R. 12/05 “modalità per la pianificazione comunale” approvato con D.G.R. 4.12.2023 n. 1504, Regione ha ulteriormente precisato che *“la verifica del BES deve comunque garantire, in maniera distinta, il rispetto della soglia di riduzione del consumo di suolo da applicarsi in riferimento agli AT su suolo libero del PGT 2014”*.



Nella Relazione si legge che *“il bilancio ecologico complessivo del suolo di cui all’articolo 2, comma 1 lett. d), della legge regionale 31/2014, [...] è inferiore a 0 ed è pari a meno di 17.100 mq”* (Relazione DdP, p. 196).

Innanzitutto, si osserva che la tabella in cui compare il dato dei 17.100 mq. rappresenta direttamente una sintesi 2014-2024 senza fornire il dato disaggregato 2024; in ogni caso, non è stato possibile comprendere da dove derivi il suddetto dato.

Dalle verifiche condotte dagli uffici, il dato che meglio rappresenta il BES deriva dal confronto delle due tabelle “Stato di fatto e di diritto - scenario T0” e “Stato di fatto e di diritto - scenario T1” riportate in cartografia (rispettivamente, in tav. PR 05|01 e PR 05|02).

Pertanto, gli uffici provinciali - al netto delle difficoltà di lettura sopra riscontrate e tenuto conto di un margine d'errore derivante da eventuali non corrette classificazioni (es. Campsirago) – hanno stimato un BES che garantisce comunque la quota di restituzione del 24% derivante dagli AdT, attestandosi intorno ai 9.000/10.000 mq. (in luogo dei 17.100 mq.).

Pertanto, tenendo conto dei Criteri PTR, del recente aggiornamento dei Criteri attuativi della l.r. 12/05 e dei conseguenti dati (consumo di suolo AdT e BES) che Provincia deve fornire a Regione, **si prescrive** di:

- **P2** ai fini di consentire la lettura della complessiva carta del consumo, aggiungere nella rappresentazione delle soglie temporali anche la rappresentazione della soglia 2024, relativa alla sola variante, utilizzando nella rappresentazione e nelle corrispondenti tabelle esplicative le medesime legende/colorazioni;
- **P3** aggiornare la quantificazione del BES sull'intero territorio comunale, verificando le imprecisioni rilevate (es. Campsirago), controllando la complessiva rappresentazione della soglia 2014 (T0) e documentando con chiarezza i dati forniti e le corrispondenze cartografiche degli stessi;
- **P4** aggiornare e coerenza, di conseguenza, anche la relazione, al fine di fornire elaborati coerenti con le disposizioni normative regionali e consentire a Provincia di adempiere alle verifiche sul territorio provinciale, delegate da Regione Lombardia (art. 5.4 LR 31/2014).

6.1.4. RECEPIMENTO DEI CRITERI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE (par. 5 Criteri del PTR)⁴

Il Comune di Colle Brianza non si è finora avvalso delle possibilità offerte dalla LR 18/2019 per quanto riguarda le aree di rigenerazione urbana. Nella presente variante generale individua un ambito di rigenerazione (AR1 in loc. Nava), in applicazione della suddetta legge e ai sensi dell’art. 8bis della legge regionale 12/2005.

La scheda di riferimento (DP05|02 *Schede di indirizzo progettuale degli ambiti di rigenerazione e di trasformazione*) esplicita gli obiettivi dell’intervento, prevedendo misure compensative che concorrono alla riorganizzazione del disegno urbano e alla riqualificazione del contesto prospiciente la chiesa di San Michele.

⁴ Uno dei temi proposti dal PTR adeguato alla LR 31/2014 è quello della rigenerazione urbana e territoriale, così come definita dall’art. 2, comma 1, lett. e) ed e-bis), poi sviluppata dalla LR 18/2019. Quest’ultima, in particolare, evidenzia all’art. 1 che, nel perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, *“riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione [...]”*.



6.2 ESAME E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE PREVISIONI DEL PTCP CON EFFICACIA PRESCRITTIVA E PREVALENTE SUGLI ATTI DEL PGT

6.2.1. TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI⁵

Il territorio del Comune di Colle Brianza è caratterizzato dalla presenza di zone di notevole interesse pubblico particolarmente rilevanti dal punto di vista delle qualità paesistiche, ambientali e di testimonianze storiche per cui sono operativi i vincoli di tutela paesistica-ambientale di cui al D.lgs. 42/2004 art. 10, art. 136 apposto con DM del 20.06.1967 e art. 142 comma 1 punti c) e g). Il Comune è inoltre sottoposto a vincolo idrogeologico ed è interessato dagli ambiti di elevata naturalità di cui all'art. 17 delle norme del PPR (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità).

Nel Comune sono riconosciute dal PTCP le unità di paesaggio “*delle colline pedemontane – C4, La dorsale del M. Crocione, dal Poggio Piazzoli al M. Crosaccia (Colle Brianza)*” e “*degli anfiteatri e delle colline moreniche – D1, La Brianza Oggionese e i laghi morenici di Annone e Pusiano*”. Il PGT, nella Tav. DP 03|01, propone anche un approfondito ridisegno delle unità di paesaggio alla scala locale, al fine di “*individuare la specificità dei paesaggi locali di Colle Brianza*” (Relazione, par. 5.3).

In termini complessivi, il PGT affronta il tema del paesaggio in tutti gli atti che lo compongono sia sotto il profilo cartografico che normativo, svolgendo approfondimenti a supporto delle scelte di Piano e degli interventi da attuare, riconducibili ai contenuti strategici definiti da Regione Lombardia per la redazione della “Carta condivisa del paesaggio”.

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004), l'elaborato cartografico principale di riferimento è la tav. PR 04|01 nella quale sono rappresentati i territori coperti dai boschi (art. 142 c.1 lett. g) e la fascia di tutela dei 150 m dei corsi d'acqua (art. 142 c.1 lett. c). Non è invece presente la rappresentazione o l'indicazione del vincolo art. 136 su tutto il territorio comunale (peraltro ben evidenziato negli elaborati testuali).

In coerenza con quanto descritto nell'art. 43.6 delle norme PdR si suggerisce di indicare anche nei rispettivi articoli 46 e 47 che i territori coperti dai boschi e le fasce di tutela dei corsi d'acqua sono, oltre a quanto correttamente descritto, anche soggetti al vincolo paesaggistico art. 142.

Per quanto riguarda i vari elementi costitutivi del paesaggio locale, per quanto attiene il tema relativo ai “centri e nuclei di antica formazione” (art. 50 Norme PTCP), il PGT ripерimetra in ampliamento e nel dettaglio i nuclei individuati dal PTCP, disegnando altresì con un perimetro definito anche i beni storico culturali che il PTCP mappa con un simbolo. L'approccio a questo tema viene inoltre coerentemente sviluppato nell'apparato normativo del PdR (artt. 26 e 27 e Titolo VI delle Norme PdR). Si segnala unicamente la necessità di perfezionare gli aspetti storico-paesaggistici mediante la rappresentazione dei “marginii non occlusi”, di cui all'art. 50.5 delle Norme del PTCP.

⁵ Per quanto attiene il PTCP, come già rilevato nel contributo resi in sede di II VAS, il Titolo VII delle Norme del PTCP “La dimensione paesaggistica del PTCP” (artt. da 48 a 55), ha valenza prescrittiva e prevalente e costituisce atto a maggior definizione rispetto al Piano Paesaggistico Regionale e atto costitutivo del Piano del Paesaggio Lombardo (art. 48 delle Norme) e tutte le indicazioni contenute nel Titolo VII “*costituiscono contenuti minimi del PGT di cui all'art. 15, comma 2 lett. c) della L.R. 12/2005*” (art. 48 comma 8). Ciò comporta che gli strumenti urbanistici comunali debbano assumerne i contenuti, facendo anche riferimento all'Allegato 2 delle Norme, che fornisce indirizzi alla pianificazione comunale per la tutela del paesaggio, nonché al “Quadro di riferimento paesaggistico provinciale e indirizzi di tutela” del PTCP, contenente specifici indirizzi e orientamenti progettuali per la pianificazione comunale, con particolare riferimento al capitolo sul “Degrado, compromissione e rischio paesaggistico”.



È stato inoltre sviluppato il tema dei terrazzamenti (art. 51 Norme PTCP), mediante una riperimetrazione in ampliamento (tav. DP 03|01) che definisce il “paesaggio agricolo collinare terrazzato” (Unità Territoriali A1) e l'introduzione nell'art. 49 di specifiche “prescrizioni per i Ronchi del Monte di Brianza”, terrazzamenti individuati dal PTCP. In termini generali, tuttavia, si evidenzia che numerosi “nuovi” terrazzamenti non corrispondono al reale stato dei luoghi e, soprattutto, viene attribuito a tali aree – che spesso sono solo chiarie in aree boscate - sia un livello di sensibilità paesaggistica media, sia la qualifica di “aree agricole produttive” (art. 34 norme PGT), con conseguenti indici di edificabilità che non sembrano tenere conto di altre specifiche caratteristiche dei terreni.

Con riferimento alle emergenze geomorfologiche areali individuate dal PTCP nel Comune di Colle Brianza (cordoni morenici), si annota che non è presente nella tavola DP 03|01 alcuna rappresentazione al riguardo e, di conseguenza, non sono stati previsti i correlati riferimenti nelle norme di Piano.

Sempre con riguardo all'art. 51 Norme PTCP, il PGT sviluppa il tema dei percorsi di interesse paesaggistico sia in cartografia che nell'art. 50 delle norme PGT. In tale articolo viene disciplinata anche la preservazione delle visuali sensibili (art 21 Norme PTCP) introducendo lungo i tracciati di interesse paesistico-panoramico specifiche fasce di rispetto. A completamento dei contenuti dell'art. 50 delle norme PGT, si suggerisce di richiamare, oltre ai già presenti PPR e PTR, anche il PTCP con il suo Documento Tecnico 2 “Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale”, che fornisce un utile strumento di riferimento e supporto per l'introduzione di criteri di intervento e di eventuali misure di mitigazione e compensazione ambientale.

Negli approfondimenti paesaggistici svolti (tav. DP 03|01 e DP 03|02) è stata sviluppata un'interessante e accurata analisi della “*visibilità dei percorsi di interesse paesaggistico e dei punti panoramici*” che ha portato a definire le aree del territorio comunale maggiormente visibili dalle visuali pubbliche a scala locale. Con il supporto di questa analisi sono poi state meglio declinate le classi di sensibilità paesistica del territorio comunale, anche se alcune scelte di attribuzione di classe non sembrano dialogare compiutamente proprio con la suddetta analisi della visibilità (cfr. par. 6.2.2. della presente relazione istruttoria).

Con riferimento all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, l'art. 45.4 delle norme PGT precisa giustamente che “*la procedura preordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica [...] sostituisce l'esame paesistico*”, perché tutto il territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico; al riguardo, si ritiene di conseguenza coerente stralciare dalle norme PGT (es. art. 50.6 e 50.8) il riferimento all'esame paesistico dei progetti, in quanto il procedimento non è applicabile nel presente Comune.

Da ultimo, si evidenzia che la tav. PR04|01 non rappresenta il vincolo idrogeologico, che risulta invece molto esteso sul territorio comunale e potrebbe concorrere anche alla determinazione delle classi di sensibilità paesistica, oltre che ad una più idonea verifica dei reali terrazzamenti presenti. Considerate infatti le caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale – soggetto a numerosi movimenti franosi legati alle diverse stratificazioni del terreno – il vincolo idrogeologico riveste un importante carattere di protezione, con riguardo a movimenti terre e disboscamenti (che sarebbero necessari per la riconversione a terrazzamenti agricoli).



Alla luce di quanto sopra evidenziato, considerata l'efficacia prescrittiva e prevalente del Titolo VII delle Norme del PTCP, a completamento dei contenuti paesaggistici, **si prescrive** di:

- **P5** integrare gli elaborati e le norme del PGT con quanto previsto dall'art. 50.5 delle Norme PTCP (marginii non occlusi dei nuclei storici) e dall'art. 51 (cordoni morenici);
- **P6** approfondire e rivedere il tema dei terrazzamenti, distinguendo i Ronchi del Monte di Brianza, sia a livello di campitura in cartografia che di disposizione normativa, coerenziando gli artt. 34 e 49 delle norme PGT. Per quanto attiene i terrazzamenti di cui all'art. 34, inclusi nella "*Unità del paesaggio locale della dorsale pedemontana*" (tav. DP 03|01), si rimanda alla successiva prescrizione **P10**;
- **P7** stralciare dalle norme del PGT (es. art. 50.6 e 50.8) il riferimento all'esame paesistico dei progetti, in quanto il procedimento non è applicabile nel presente Comune;
- **P8** completare la tavola dei vincoli mediante l'inserimento di:
 - o vincolo idrogeologico, prevedendo al contempo un correlato articolo nelle norme PGT;
 - o vincolo paesaggistico, art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

Al fine di perfezionare i contenuti paesaggistici, infine, **si raccomanda** di:

- **R1** precisare negli artt. 46 e 47 delle norme PGT che boschi e fasce di tutela dei corsi d'acqua sono anche soggetti al vincolo paesaggistico art. 142 D.Lgs. 42/04 (ciò in coerenza con quanto descritto nell'art. 43.6 delle medesime norme);
- **R2** richiamare nell'art. 50 delle norme PGT anche il Documento Tecnico 2 del PTCP "*Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale*", quale strumento di supporto per l'introduzione di criteri di intervento e di eventuali misure di mitigazione e compensazione ambientale.

6.2.2. AMBITI PREVALENTE VALENZA PAESISTICA

Il territorio comunale non ricomprende ambiti agricoli strategici del PTCP mentre è interessato da estesi ambiti a valenza paesistica di interesse sovra-provinciale e provinciale (ambiti C1 e C2, art. 60 Norme PTCP), ricadenti anche in ambiti di primo livello della Rete Ecologica Provinciale (REP) e Regionale (RER). Per gli ambiti C1 il riferimento principale è quello del D.Lgs. 42/2004, in quanto trattasi prevalentemente di ambiti boscati, mentre per gli ambiti C2 le norme del PTCP dettano alcune prescrizioni volte al mantenimento dei caratteri paesistici, ammettendo limitate previsioni insediative.

In sede di VAS era stata evidenziata l'assenza di qualsiasi riferimento all'art. 60 del PTCP (con valenza prescrittiva e prevalente) sia in termini complessivi sia con specifico riferimento all'individuazione svolta dal PGT delle "aree agricole produttive" (art. 34 norme PGT), coincidenti con i nuovi terrazzamenti UT A1 e, in gran parte, anche con gli ambiti C2.

Negli elaborati adottati, costitutivi della Carta del Paesaggio, permane l'assenza di rappresentazione e correlazione tra gli ambiti a prevalente valenza paesistica C1 e C2 del PTCP e le ulteriori classificazioni individuate dal PGT. Perdura inoltre l'individuazione delle aree agricole produttive (identificate come "nuovi" terrazzamenti), anche se a livello normativo viene introdotta una precisazione nell'art. 33 che fornisce, nel comma 4, un generico rimando all'art. 60 del PTCP e alle limitazioni in esso contenute relativamente agli interventi. Tale corretta precisazione, tuttavia, confligge con quanto previsto e consentito nel successivo art. 34 riferito alle unità territoriali A1



(aree agricole produttive di cui sopra) e non risponde alla richiesta espressa in VAS di “*rivalutare la classificazione di dette aree*”. Al riguardo, si richiama quanto espresso nel precedente paragrafo, in merito alla necessità di miglior declinazione e tutela delle aree “terrazzate”.

Le incongruenze rilevate a livello cartografico – mancata correlazione tra PGT e ambiti C1/C2 –, non consentono di comprendere appieno la logica sottesa al disegno delle classi di sensibilità paesaggistica (tav. DP 03|02), alla definizione degli elementi costitutivi del paesaggio locale (tav. DP 03|01, nella quale ci sono difficoltà nell’interpretazione della legenda e nella rappresentazione principale, che non sembra derivare unicamente dalla sovrapposizione delle due tavole riportate in miniatura) e alla conseguente rappresentazione delle Unità Territoriali (PR 01|01). Come già evidenziato nel precedente par. 6.2.1, infatti, sembra che il nuovo disegno dei terrazzamenti non rispecchi la reale conduzione dei terreni e le caratteristiche del paesaggio locale e, al contempo, condizioni le attribuzioni di sensibilità paesistica, soprattutto perché in molti casi si tratta di ambiti prevalentemente boscati, particolarmente delicati sotto il profilo ecologico e geologico nonché ricadenti in vincolo idrogeologico.

In assenza di spiegazioni nella sezione dedicata della Relazione DdP, gli uffici hanno cercato di comprendere meglio da dove derivasse la rappresentazione dei terrazzamenti/Unità Territoriali A1 e la conseguente attribuzione a dette aree della definizione di “aree agricole produttive”; i due riferimenti principali considerati in tali approfondimenti sono stati sia la base DUSAF 2021 – da cui sembra siano state desunte molte delle perimetrazioni del PGT e delle UT A1 - sia la tav. DP 02|01 “Valore agricolo del suolo”, redatta in base a fonti regionali (ERSAF). In quest’ultima tavola emergono già alcune incongruenze, perché in alcune zone con valori agricoli bassi (“*aree naturali, non interessate dalle attività agricole*”) sono stati individuati terrazzamenti anche estesi (es. loc. Campsirago).

Le verifiche DUSAF, invece, riconducono molte delle aree a “prati permanenti con o senza presenza di specie arboree e arbustive”, oltre ad alcune piccole realtà indicate come “colture orticole o florovivaistiche” e “seminativi semplici”.

Si può quindi concludere che l’individuazione dei terrazzamenti, la relativa corrispondenza con le Unità Territoriali A1 e la correlata norma dell’art. 34 non siano adeguatamente motivati né coerenti con gli ambiti a prevalente valenza paesistica del PTCP.

Stante tutto quanto sopra esposto, considerata l’efficacia prescrittiva e prevalente del Titolo VII delle Norme del PTCP, **si prescrive** di:

- **P9** rappresentare negli elaborati del PGT gli ambiti a prevalente valenza paesistica del PTCP C1 e C2 di cui all’art. 60 delle norme PTCP e all’art. 33 delle norme PGT, eventualmente rivedendo i perimetri mediante approfondimenti (documentati) a livello locale;
- **P10** rivedere la rappresentazione dei terrazzamenti/UT A1 inclusi nella “*Unità del paesaggio locale della dorsale pedemontana*” e la correlata norma dell’art. 34 del PGT, mediante approfondimenti che tengano conto della reale conduzione dei terreni, del valore agricolo dei suoli, della presenza del vincolo idrogeologico e di eventuali contenuti di supporto derivanti dallo studio geologico; in alternativa, mantenere la rappresentazione presente nel PTCP – tav. QS 2.



6.2.3. INFRASTRUTTURE RIGUARDANTI IL SISTEMA DELLA MOBILITA'

Il Comune è interessato dalla SP 58 e la variante al PGT non evidenzia modifiche alla viabilità sovralocale. Pertanto, la Direzione Organizzativa IV – Servizio Viabilità, esprime il seguente parere (prot. n. 16791 del 22.03.2024): *“si richiama il rispetto del Codice della Strada, D.lgs 285/1992 e suo Regolamento di attuazione. Tutte le opere previste o programmate in prossimità delle Strade provinciale dovranno essere preventivamente assentite dall’ente gestore della strada tramite Nulla-osta se interne al centro abitato e Autorizzazione se esterne al centro abitato”*.

6.2.4. COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

Come già segnalato anche nei contributi di scoping e per la seconda conferenza di VAS, il Comune di Colle Brianza è compreso nell’elenco di cui alla tabella 2 dell’allegato 13 della DGR 9/2616 del 30/11/2011 e s.m.i. (situazione ITER PAI “concluso, in corso aggiornamento puntuale sul Torrente Bevera” – quadro del dissesto aggiornato) e, per quanto riguarda la componente sismica del PGT (D.G.R. 11/07/2014, n. X/2129), risulta classificato in classe 3.

È interessato dal Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni (PGRA) approvato con DPCM 27/10/2016 e pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6/2/2017, che individua aree potenzialmente interessate da allagamenti e ne classifica la pericolosità e il rischio.

Lo studio geologico redatto e adottato con la medesima delibera di adozione della variante al PGT comprende tra gli elaborati della componente geologica:

- l’aggiornamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico, che contiene il recepimento delle delimitazioni delle aree allagabili contenute nelle mappe del PGRA nonché locali aggiornamenti alle aree in dissesto idraulico e idrogeologico di cui all’elaborato 2 del PAI;
- il documento semplificato del rischio idraulico;
- l’asseverazione.

Nell’impossibilità di svolgere idonea valutazione di merito, stante la carenza temporanea in organico di un geologo, a titolo collaborativo si forniscono di seguito alcune informazioni di base, fondamentali per poter procedere all’approvazione/pubblicazione sul BURL della variante.

- Come previsto dal modello di asseverazione di congruità, la stessa *“deve essere corredata da una tabella di raffronto tra le previsioni della variante, la carta di fattibilità geologica del PGT e la cartografia PAI e PGRA, qualora il PGT non sia adeguato alla pianificazione di bacino”*. Non si rinviene tale tabella negli elaborati dello studio geologico.
- La suddetta asseverazione non è stata sottoscritta dall’estensore del progetto urbanistico e/o dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale.
- Secondo quanto riportato nella DCC n. 1/2024 di adozione della variante, non risulta che lo studio geologico sia stato trasmesso a Regione Lombardia, come previsto dalla normativa di settore; lo studio, infatti, propone aggiornamenti alle aree in dissesto idraulico e idrogeologico, contenute nell’elaborato 2 del PAI; si ricorda che si tratta di un adempimento fondamentale (peraltro richiamato anche nella Relazione del DdP - p. 8), in quanto, in assenza della valutazione regionale da assumere nel PGT, il Comune non potrà procedere alla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURL.
- Lo studio geologico redatto contiene il “documento semplificato del rischio idraulico”, che tuttavia non è l’elaborato corretto, in quanto il Comune di Colle Brianza ricade tra i Comuni ad



alta criticità idraulica (A). Tale evidenza era già stata specificata da Provincia in sede di Scoping⁶.

- Dopo aver trasmesso a Regione lo studio geologico, il Comune dovrà tenere conto delle indicazioni e prescrizioni eventualmente contenute nel parere regionale; qualora da tali prescrizioni derivassero modifiche sostanziali agli atti di PGT che incidano sul DdP o sugli adempimenti legati alla LR 31/2014 sulla riduzione del consumo di suolo, la variante dovrà nuovamente essere sottoposta ad adeguamento e sulla stessa la Provincia dovrà esprimersi con valutazione di compatibilità al PTCP.

Stante quanto sopra descritto, **si prescrive** pertanto di:

- **P11** trasmettere a Regione Lombardia lo Studio geologico completo, per le valutazioni di competenza;
- **P12** assumere nel PGT eventuali prescrizioni contenute nella valutazione regionale e verificare se le stesse incidano sul DdP e/o sugli adempimenti della LR 31/2014.

Si raccomanda inoltre di:

- **R3** provvedere agli adempimenti derivanti dalla L.R. 9/2022, redigendo lo Studio Comunale sul Rischio Idraulico entro i termini consentiti dalla suddetta legge, in sostituzione del documento semplificato del rischio idraulico adottato;
- **R4** sottoscrivere – da parte dell’estensore del piano o dal responsabile UT – e completare – con la prevista tabella di raffronto - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l’asseverazione sulla congruità delle previsioni urbanistiche con le risultanze dello studio geologico e con la pianificazione di bacino sovraordinata (all. 1 della D.G.R. XI/6314 del 26.04.2022).

6.3. ESAME E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE PREVISIONI DEL PTCP DI CARATTERE ORIENTATIVO

6.3.1. ASPETTI INSEDIATIVI

La determinazione della capacità insediativa comunale e degli abitanti teorici insediabili viene affrontata dal PGT solamente con riferimento agli AdT (cfr. par. 8.2 e par. 10.2 della Relazione), senza considerare gli abitanti teorici derivanti dal PdR. Di contro, la tav. PS 02|01 evidenzia più correttamente anche i piani attuativi vigenti, i piani di recupero e i lotti liberi che possono determinare nuovi abitanti teorici, sui quali dimensionare i servizi, rappresentati a loro volta nella tav. PS 01|01.

Si verifica, pertanto, una restituzione “parziale” del dato riferito alla capacità insediativa del nuovo PGT, oltre che una mancata correlazione tra le rappresentazioni grafiche e le argomentazioni

⁶ (estratto dal contributo provinciale in fase di Scoping): il Comune di Colle Brianza risulta inserito [...] tra i Comuni ad alta (A) criticità, per cui è tenuto ad ottemperare agli adempimenti di cui al sopra richiamato regolamento [R.R. 7/2017] mediante la redazione dello Studio Comunale sul Rischio Idraulico in questa fase di adeguamento del PGT, oppure, con successiva variante da approvare entro il 31.12.2025, come previsto dalla l.r. 9/2022. Le risultanze del predetto studio dovranno essere coordinate con i contenuti e le strategie del Piano di Emergenza Comunale, aggiornando se necessario quest’ultimo.



presenti nella relazione; al contempo, le tavole rappresentative dei servizi risultano “mute”, cioè senza un supporto interpretativo che consenta di comprendere ragioni e strategie, al di là di quella contenuta nell'indirizzo strategico n. 3 *“Individuare e realizzare nuovi spazi pubblici e privati a parcheggio a servizio delle frazioni che presentano ad oggi carenza di spazi per la sosta sia per i residenti che per i turisti”*. Al riguardo, come già evidenziato nel par. 5 della presente relazione istruttoria, anche l'area a servizi in loc. Campsirago - definita “multifunzionale” – risulta solo genericamente ascrivibile all'indirizzo strategico n. 6 del DdP, senza che sia possibile comprendere natura e tipologia degli interventi.

6.3.2. RETE ECOLOGICA

Come evidenziato nei contributi VAS, nelle disposizioni regionali inerenti la “Rete Ecologica Regionale - RER” (D.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009), il territorio comunale è interamente inserito negli elementi di primo livello della RER.

Nel PTCP la REP individua, oltre ad ambiti di primo livello, anche fasce tampone con la funzione di ridurre i fattori di minaccia: in tali fasce sono previsti indirizzi di tutela e valorizzazione. Al riguardo, si osserva che il PGT ridisegna le fasce tampone della REP, anche se non si rinvencono negli elaborati di piano i criteri utilizzati per tale revisione.

La variante al PGT tiene conto della rete ecologica sovraordinata per il disegno della propria REC *“promuovendo un ‘sistema verde’ tra i nuclei di Nava e Ravellino in modo da evitare la saldatura dei tessuti urbanizzati e creando nel contempo un ‘ring verde’ a delimitazione e protezione degli stessi”* (Relazione, p. 182).

Tale intento è ancora più significativo in relazione alla perdita di aree naturali derivante dalla recente urbanizzazione proprio in località Ravellino; al riguardo, si ritiene utile nonché rispondente allo stesso obiettivo di evitare le saldature dell'urbanizzato, includere nella REC anche il parco pubblico previsto dal PdS.

Più in generale, si osserva che la REC non assume nel proprio disegno le aree verdi di risulta incluse nell'urbanizzato, i parchi e giardini privati nonché i parchi pubblici previsti dallo stesso PdS; si riscontra anche una mancata corrispondenza, sempre tra Nava e Ravellino, tra le aree assunte nella REC e gli ambiti inclusi nella UT A2 “aree rurali di interesse ecologico e paesaggistico”, localizzata nella medesima porzione di territorio.

Sotto il profilo normativo, il tema REC viene trattato nell'art. 54 delle norme PGT, che presenta una piccola revisione a seguito della VAS mediante la modifica del comma 7, che fa esplicito riferimento ai nodi della rete, nei quali sono vietate nuove edificazioni.

Da ultimo, si evidenzia che negli atti del PGT non sono rinvenibili approfondimenti o proposte relative all'indirizzo strategico n. 5 *“Valutare la possibilità di inserire il territorio comunale in Enti o Parchi sovracomunali [...]”*; al riguardo, sono presenti solo riferimenti generici nel par. 3.1.13 della Relazione.

Si osserva che la variante generale individua come elementi di primo livello della REC (già primo livello REP e RER) proprio le aree che avrebbero le caratteristiche per entrare sia nel PLIS Monte di Brianza che nel Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone. L'ingresso in un'area protetta di rilevanza sovralocale avrebbe potuto perseguire con efficacia anche l'indirizzo strategico n. 10 *“Sviluppare strategie per una gestione efficace dei rischi ambientali e per la messa in*



sicurezza idrogeologica delle aree”, rispetto al quale non si rinvencono le correlate azioni negli atti del PGT.

In conclusione, ai fini di un perfezionamento degli atti del PGT nell’ottica di favorire la Rete ecologica e fornire un adeguato supporto alla pianificazione locale, **si raccomanda** di:

- **R5** inserire esplicitazione dei criteri utilizzati per il ridisegno delle fasce tampone della REP;
- **R6** ricomprendere nella REC anche l’Unità Territoriale A2 “aree rurali di interesse ecologico e paesaggistico”;
- **R7** assumere all’interno dell’art. 54 delle norme PGT anche gli indirizzi e le prescrizioni contenute nell’art. 61 delle norme del PTCP, relative ad ambiti ed elementi presenti nel territorio comunale.

6.3.3. SISTEMA DELLA MOBILITA’ DOLCE

Al riguardo, la Direzione Organizzativa IV – Servizio Mobilità, non ha nulla da rilevare parere (prot. n. 16791 del 29.03.2024), salvo puntualizzare che, *qualora in futuro vengano previsti nuovi percorsi ciclabili di interesse provinciale, sarà opportuno garantire una larghezza minima di metri 2,50, ponendo attenzione all’attuazione di un’adeguata segnaletica di individuazione dell’itinerario ciclopedonale.*

6.3.4. COERENZA CON IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

La Direzione Organizzativa IV – Servizio Protezione Civile, esprime il seguente parere (prot. n. 16791 del 29.03.2024): “La normativa di protezione civile, decreto legislativo 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, prevede all’art. 2 comma 4 lett. i) “le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti” e all’art.18, comma 3, che “I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti”. Pertanto, le previsioni del PGT dovranno essere verificate e raccordate con le indicazioni del piano di protezione civile comunale”.

Il richiamo alla normativa di Protezione Civile è ancora più attuale, vista la recente presentazione del Piano comunale che ha evidenziato, tra le altre, le criticità derivanti dalle caratteristiche idrogeologiche e idrauliche del territorio di Colle Brianza.

Pertanto, **si raccomanda** di:

- **R8** ottemperare a quanto sopra indicato dal Servizio Protezione Civile.

7. RAPPORTO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LR 30/11/1983, n. 86 – RER

La presenza sul territorio comunale della Rete Ecologica Regionale (RER) nei suoi vari elementi costitutivi, determina la necessità, da parte del Comune, di tenere anche conto di quanto previsto dall’art. 3-ter della Legge Regionale 86/83⁷.

⁷ L.R. 86/1983, art. 3-ter: “le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio e delle loro varianti, l’applicazione dei criteri di cui al comma 2 [criteri per la gestione e la manutenzione della RER] e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti. La RER è definita nei piani territoriali regionali d’area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi”.



Con riguardo all'AdT AT R2 descritto nel precedente par. 5.1, considerato che lo stesso ricade in ambito di primo livello della RER, **si prescrive** di:

- **P13** inserire nella scheda d'ambito (elaborato DP 05|02) esplicito riferimento all'inclusione nella RER, indicando la conseguente necessità di definire un attento progetto del verde nonché idonea soluzione distributiva dell'edificato, avendo cura di garantire ampie aree con piantagione arboreo/arbustiva lungo i lati a nord e a ovest dell'area, anche tenendo conto del fatto che l'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 3 con consistenti limitazioni.

8. SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.)

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 3 comma 2, della L.R. 12/2005: *“Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali utilizzano, come informazione topografica di riferimento, il DBT. Fatte salve esigenze di maggior dettaglio, quali rilievi topografici a scale maggiori, non è consentito utilizzare altre basi dati topografiche di riferimento”*.

Ai fini della consegna del PGT in formato digitale e dell'approvazione definitiva del PGT, si rimanda ai documenti disponibili sul sito internet di Regione Lombardia nella sezione dedicata alla pianificazione comunale e provinciale: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/Pianificazione-comunale-e-provinciale/sit-integrato-pianificazione-comunale/sit-integrato-pianificazione-comunale>

I confini comunali da utilizzare per la tavola di sintesi delle previsioni di piano del PGT e per le successive pianificazioni sono quelli definiti dal Comune a seguito degli incontri convocati nel 2009 (nota prot. n. 21937 del 07.05.2009) nell'ambito del progetto di realizzazione del Database Topografico per l'aggregazione “Provincia di Lecco”, a cui il Comune aveva aderito.

9. CONCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 70 delle norme del PTCP, acquisito il parere del “Gruppo di Valutazione per l'esame degli strumenti della pianificazione comunale” si propone la seguente **valutazione di compatibilità** al PTCP:

positiva, condizionata al totale recepimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni indicate nella presente relazione (capitoli 6 e 7).

Si ricordano al Comune gli adempimenti di cui all'art. 13, comma 7 della LR 12/2005, richiamati anche dall'art. 70 delle norme del PTCP, rispetto ai quali la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano di Governo del Territorio dovrà puntualmente esplicitare le modalità di recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella presente valutazione di compatibilità provinciale. Si chiede pertanto al Comune di trasmettere alla Provincia la suddetta deliberazione, al fine di consentire le verifiche di competenza.

Lecco, 15 aprile 2024

La Responsabile del Servizio
Arch. Laura Casini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale